

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 55.062 di repertorio e n. 23.978 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto della fondazione

"Pia Fondazione di Valle Camonica ETS"

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

ARTICOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituita ai sensi delle vigenti leggi ed in particolare del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti C.T.S., una fondazione denominata

"Pia Fondazione di Valle Camonica ETS".

La Fondazione ha sede legale a Malegno (BS) in Via Lanico n. 2 e potrà istituire sedi ed uffici secondari nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO II

SCOPI ISTITUZIONALI - OGGETTO

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per il raggiungimento di detto scopo ed in funzione di esso, la Fondazione potrà realizzare, costruire, gestire, promuovere e/o beneficiare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture socio-sanitarie, sanitarie, centri di riabilitazione, hospice, ambulatori, comunità alloggio, servizi per anziani, centri di pronto intervento, centri diurni e centri integrati, alloggi protetti, centri ricreativi e di aggregazione, pensionati, centri socio-educativi, centri di recupero e di reinserimento sociale, assistenza domiciliare, ed assumere ogni iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale rivolta a persone malate, minori, portatori di handicap, anziani, persone con disagio sociale o a rischio emarginazione, nuclei familiari in difficoltà ed in genere in favore di qual-

siasi persona che si trovi in stato di bisogno e di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La Fondazione potrà altresì realizzazione interventi di housing sociale.

I suddetti scopi istituzionali potranno essere perseguiti dalla Fondazione direttamente o in via indiretta, mediante attività in tutto o in parte di beneficenza, che potrà essere effettuata in denaro e/o in natura, in favore di altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali, imprese sociali ed Enti del Terzo Settore che perseguano finalità sociali affini e/o comunque compatibili con quelle della Fondazione e per il cui raggiungimento gestiscono direttamente, organizzano, promuovono e/o coordinano uno o più dei servizi più sopra esplicitati.

In ogni caso la Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, fatto salvo, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO III

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dal fondo dotazione dell'ente dell'ammontare di Euro

2.240.826,00= Altre riserve (disavanzi di precedenti esercizi) Euro 349.841,02=

Avanzo della frazione d'esercizio Euro 103.273,33= (euro centotremiladuecentosettantatre/33)

risultanti dal bilancio infrannuale alla data del 31.10.2025 (trentunottobreduemilaventicinque), per un patrimonio netto di euro 2.635.198,45 (euro duemilioneiseicentotrentacinquemilacentonovantotto/45)

Il fondo di dotazione potrà essere incrementato da acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili, denaro che pervengano alla Fondazione con vincolo di destinazione al fondo stesso.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili, denaro che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

- avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il fondo di dotazione ed il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO IV

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni destinati ad incrementare il fondo di dotazione;
- proventi, lasciti e donazioni destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali e secondarie ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017.

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

ARTICOLO V

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo;
- L'Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017).

L'incarico dei componenti l'organo di amministrazione è gratuito. Ai componenti dell'organo di amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico assunto nei limiti previsti dal D.lgs. n.117 del 2017.

ARTICOLO VI

PRESIDENTE

Il Presidente sarà nominato in base a quanto disposto nel successivo articolo 8 VIII.

Il Presidente, rimane in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile.

Nella stessa seduta di insediamento il consiglio provvederà ad eleggere nel suo seno il Vice Presidente della Fondazione.

ARTICOLO VII

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta, in particolare, al Presidente:

- Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- Verificare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- Sviluppare ogni attività ed iniziativa finalizzata agli scopi istituzionali della Fondazione;
- Porre in essere le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità e dei limiti individuati nei successivi articoli;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- Verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- Assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo ne fa le veci il consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, Presidente compreso.

La designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene determinata come

segue:

- n. 4 (quattro) nominati dalla Comunità Montana di Valle Camonica, di cui uno indicato di comune accordo con il Comune di Malegno e di cui uno indicato di comune accordo con il Comune di Civate Camuno;
- n. 1 (uno) nominato dalla Regione Lombardia;
- n. 1 (uno) nominato dall'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- n. 1 (uno) nominato dal Consorzio dei Comuni del B.I.M. di Valle Camonica.

Poiché la presente fondazione deriva da trasformazioni di una ex IPAB, in forza della delibera del 25/06/2003, agli amministratori nominati dagli enti pubblici si applica quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 4 del Dlgs n. 117 del 2017 in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori nella fondazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

I Consiglieri restano in carica per 5 (cinque) esercizi e possono essere sempre rieletti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori devono dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse e astenersi dalla deliberazione così come previsto dalla normativa in tema di enti del ter-

zo settore ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

ARTICOLO IX

DURATA E RINNOVO DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque esercizi.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per provvedere all'ordinaria amministrazione.

Qualora al momento del rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione uno o più dei soggetti aventi diritto alla nomina degli amministratori dovesse risultare estinto o impossibilitato a pronunciarsi o intendesse rinunciare, anche per fatti conclusivi, al potere di nomina, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si riterà automaticamente ridotto di conseguenza.

ARTICOLO X

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare detta decadenza o cessazione agli Enti designanti; l'Ente designante che in sede di nomina aveva espresso il nominativo dell'amministratore decaduto o cessato dovrà provvedere ad una nuova nomina. Il nuovo amministratore così nominato rimarrà in carica fino alla data di decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed occorrerà far luogo alla sua rielezione.

ARTICOLO XI

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto inviato a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo oppure mediante convocazione via telefax, via posta elettronica o altro supporto idoneo a certificare l'avvenuta spedizione della convocazione, firmata dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO XII

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi per oggetto: modifiche statutarie; inserimento di nuovi soggetti locatari; introduzione di nuove attività non riconducibili alle attività di cui all'oggetto sociale né a quelle ad esse complementari o accessorie; operazioni di alienazione dell'immobile; e atti dispositivi dei diritti reali di godimento sull'immobile, dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata superiore ad almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ciascuna seduta, provvede alla nomina di un segretario che provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO XIII

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a deliberare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione in ossequio all'atto costitutivo, allo statuto ed alla normativa applicabile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente ed inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- delibera la delega di funzioni al Presidente e a singoli consiglieri nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- nomina il Vice Presidente, fra uno dei membri del consiglio di amministrazione,
- nomina i componenti dell'organo di controllo ed il revisore;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico, ove ritenuto necessario,
- delibera le modifiche dello statuto,

- delibera la trasformazione/scissione/scioglimento/liquidazione della Fondazione.

ARTICOLO XIV

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli possono riunirsi sia nella sede della Fondazione che altrove.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario, e di ciò deve essere dato atto nel relativo verbale, che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza ed il segretario verbalizzante.

I verbali delle riunioni di detti organi sono scritti su appositi registri sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO XV

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri

effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove previsto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui ai commi precedenti. Si applicano in caso di nomina dell'organo di controllo le norme di legge in materia di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo ed eventualmente dell'organo di revisione dei conti spetta al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO XVI

BILANCI E LIBRI SOCIALI

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO XVII

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa i requisiti, su proposta del Presidente, è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

In carenza del Direttore Generale le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Presidente.

ARTICOLO XVIII

LIBRI SOCIALI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO XIX

SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo ottenimento del parere positivo previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle modalità ivi previste, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

ARTICOLO XX

NORME APPLICABILI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia con particolare riguardo al D.lgs. n.117 del 2017 e smi.